

PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO E
INCENTIVI FISCALI IN
MEDIAZIONE



LA PREVIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE: CRITICITÀ

- **art. 17, comma 5, D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28:** quando la mediazione è condizione di procedibilità o è disposta dal giudice, all'organismo non è dovuta nessuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al beneficio
- **art. 74, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115:** escludeva l'applicazione l'ammissibilità al PSS nell'ambito della mediazione obbligatoria, salvo successiva ed eventuale instaurazione di un giudizio per esito negativo del tentativo di mediazione
- **art. 10 D.lgs. 116/2005 (di recepimento della direttiva 2002/8/CE):** prevede per le controversie transfrontaliere che il patrocinio sia esteso ai procedimenti stragiudiziali qualora sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa
- **CONSEGUENZA:** potenziale violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione

ESCLUSIONE DEL PSS IN MEDIAZIONE: LA CONFERMA DELLA CASSAZIONE

- **Cass. 23 novembre 2011, n. 24723:** il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente; possono essere considerate giudiziali solamente quelle attività stragiudiziali che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio, in quanto attività strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali
- **Cass. 19 aprile 2013, n. 9529:** solo l'attività espletata in vista di una successiva azione giudiziaria è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato
- **Cass. 31 agosto 2020 n. 18123:** esclude dalla liquidazione del PSS le attività svolte per la mediazione non seguita da processo, dal momento che l'art. 74 T.U. spese di giustizia «*postula l'intervenuto avvio della lite giudiziale*»

ESCLUSIONE DEL PSS IN MEDIAZIONE: I TENTATIVI DI ESTENSIONE PER VIA GIUDIZIALE

- **Trib Firenze, 13 gennaio 2015 e 13 dicembre 2016, Trib. Bologna, 13 settembre 2017, Trib. Ascoli Piceno, 12 settembre 2016 e 25 giugno 2016:** hanno ritenuto che l'art. 75 T.U. spese di giustizia comprenda sempre la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale, attraverso un'interpretazione sistematica e teleologica delle norme
- **Circolare n. 25 del 06.12.2013 del Consiglio Nazionale Forense:** richiamando la direttiva 2002/8/CE ha sostenuto che l'assistenza dei legali, obbligatoria per la mediazione pre-processuale e quella demandata dal giudice, dovesse rientrare nel patrocinio a spese dello stato

LA CORTE COSTITUZIONALE N. 10/2022



➤ Viene dichiarata l'**illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del DPR n.115/2002**

➤ il **PSS è applicabile:**

➔ all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di **mediazione obbligatoria** (art. 5, comma 1-bis)

➔ **quando è stato raggiunto un accordo,**

➔ alla liquidazione in favore del difensore provvede l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia (**art. 83, comma 2, del medesimo DPR**)

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE: IL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149



NOVITA'

- art. 7, comma 1, lett. t) del Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149
- viene inserito nel D.lgs. n. 28/2010 il **capo II-bis (articoli da 15-bis a 15-undecies)** con conseguente estensione del PSS ai procedimenti di mediazione obbligatoria
- vengono precisate le condizioni di ammissibilità

DECRETO DEL 1° AGOSTO 2023: I CRITERI

- detta i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al **patrocinio a spese dello Stato** nelle procedure di **mediazione obbligatoria** e di **negoziazione assistita**
- all'art. 4 stabilisce che, in ordine all'importo dell'onorario, all'avvocato che assiste la parte ammessa, spetta il **compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n. 55, ridotto alla metà**

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE: PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ



la controversia deve vertere su di una materia per cui la **mediazione è obbligatoria**, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. N. 28/2010



deve essere raggiunto un **accordo** in sede di mediazione



l'ammissione è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti

CONDIZIONI REDDITUALI PER L'AMMISSIONE




reddito imponibile a fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ossia € **12.838,01**

se l'interessato convive con il coniuge (o ha una stabile convivenza more uxorio) oppure con altri familiari, si calcola la somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante



non si applica l'aumento della soglia di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, di cui all'art. 92, D.P.R. n. 115/2002, che riguarda i soli giudizi penali (Corte cost., 19/11/2015, n. 237)

si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF (o soggetti a ritenuta alla fonte e ovvero ad imposta sostitutiva)



IL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE: L'ISTANZA DI AMMISSIONE PROVVISORIA

- l'**istanza** deve essere fatta in via **preventiva** al COA dove ha sede l'**organismo di mediazione competente** ai sensi dell'art. 4, comma 1, personalmente dalla parte o del difensore autenticante la firma, a mezzo raccomandata o PEC
- N.B. l'avvocato deve essere iscritto nell'**elenco del COA competente** (art. 15 quinquies)
- a pena di inammissibilità, deve contenere:
 1. le **generalità** dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica;
 2. una **dichiarazione** sostitutiva dell'interessato, attestante la **sussistenza delle condizioni di reddito** previste per l'ammissione;
 3. l'**impegno a comunicare le variazioni** rilevanti dei **limiti di reddito** secondo le norme di legge;
 4. le **enunciazioni** in fatto e in diritto **utili a valutare la non manifesta infondatezza** della pretesa;

DECISIONE SULLA DOMANDA ED EVENTUALE RICORSO

- entro venti giorni il **COA** procede alle **verifiche di ammissibilità** e, in caso positivo, **ammette** l'interessato al patrocinio **in via anticipata e provvisoria**
- in caso di **rigetto**, l'interessato, **entro venti giorni** dalla comunicazione, può proporre **ricorso** avanti al **Presidente del Tribunale** del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento (si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)

EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

- l'ammissione è valida per l'intero procedimento di mediazione;
- il gratuito patrocinio riguarda il pagamento dei compensi al legale che assiste la parte ammessa al beneficio;
- non riguarda le indennità e le spese spettanti all'organismo in quanto queste non sono applicate alla parte ammessa al patrocinio
- vale il **divieto di accettare compensi o rimborsi** dalla parte ammessa al patrocinio pena **nullità** di ogni patto contrario (art. 15-septies D.Lgs. 28/2010; art. 85 DPR n. 115/2002): la violazione di tale divieto costituisce anche **illecito disciplinare** (art. 29 Cod. Deont.)


L'ISTANZA DI CONFERMA (ART. 5 DM 01.08.2023)

- il gratuito patrocinio è condizionato al raggiungimento di un accordo e, quindi, **deve essere confermato all'esito della mediazione**
- l'avvocato che assiste la parte chiede la **conferma dell'ammissione** presentando **istanza su apposita piattaforma**, indicando:
 1. gli **estremi identificativi del COA** che ha ammesso la parte al patrocinio
 2. le **generalità della parte assistita**
 3. il **valore e la data di sottoscrizione dell'accordo** sulla base del quale viene calcolato il compenso
 4. **l'indicazione della materia**
 5. **il numero del procedimento di mediazione**



CIRCOLARE DEL MINISTERO GIUSTIZIA 07.10.2023

- La piattaforma digitale per la gestione delle richieste di Patrocinio nella mediazione obbligatoria (e nella negoziazione assistita obbligatoria): <https://lsg.giustizia.it/>
- L'Avvocato deve utilizzare l'applicativo «Istanza patrocínio stragiudiziale» all'interno del Portale ministeriale online mediante **identificativo SPID**



LINK UTILI

Cerca nel sito Ruoli d'Udienza Albo Formazione Permanente Riconosco Contatti

Ordine degli Avvocati di Alessandria L'Ordine Area Avvocati Area Cittadini Comunicati

Ministero Giustizia – Gestione istanze patrocinio stragiudiziale

1 Dicembre 2023 | Comunicati dall'Ordine

Home | Comunicati dall'Ordine | Ministero Giustizia – Gestione istanze patrocinio stragiudiziale

In attuazione al Decreto del Ministero della Giustizia 01 agosto 2023, la Direzione Generale ha sviluppato la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita.

Tale piattaforma permette:

- agli avvocati, la trasmissione delle istanze di liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni

Tutti i Comunicati

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217

14/01/2024 Gestisco consenso

<https://ordineavvocatialessandria.it/ministero-giustizia-gestione-istanze-patrocinio-stragiudiziale/>

m_dg.D0G07.07/10/2023.0038539.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

U-VII/LC/alm
Allegato: manuale_utente.docx

Al Consiglio Nazionale Forense
e p.c.
Dipartimento Affari Giustizia
Direzione generale degli affari interni

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Capo dipartimento

OGGETTO: Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5- quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

<https://www.ordineavvocatiroma.it/patrocinio-stragiudiziale-informativa/>

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Istanza patrocinio stragiudiziale - MANUALE UTENTE v.1.4

Versione 1.4 del 21/12/2023

MANUALE UTENTE
«versione 1.4 del
21/12/2023»

LE ULTERIORI ALLEGAZIONI ALL'ISTANZA DI CONFERMA (art. 5 DM 1/8/2023)



➤ inoltre, l'avvocato deve allegare all'istanza:

1. **il preavviso di parcella (non fattura);**
2. **il verbale di accordo;**
3. **la dichiarazione di voler ricevere il pagamento, ovvero di usufruire di un credito d'imposta;**
4. **la dichiarazione della parte che, al momento dell'accordo, permanevano le condizioni reddituali per godere del beneficio**

LE VERIFICHE DEL COA (ARTT. 6 DM 01.08.2023)



il COA, ricevuta l'istanza, **se accerta che non ricorrono i presupposti** per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **comunica sulla piattaforma del sito del Ministero della giustizia, l'esito negativo della domanda (mediante ANNOTAZIONE)**



il COA **se accerta la ricorrenza dei requisiti** di legge, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso richiesto conforme a quanto previsto dal decreto 1.8.2023, **appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma**

LE VERIFICHE DEL MINISTERO (ART. 7 DM 01.08.2023)

➤ ricevuta la comunicazione, il **Ministero**:



- se ritiene **insussistenti** i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **ne dà immediata comunicazione al COA** per gli adempimenti di competenza;




- se ritiene **sussistenti** i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento **convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato**, dandone comunicazione all'avvocato e al COA;



- nel caso in cui, effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato: entro sessanta giorni da tale comunicazione l'avvocato può presentare nuova istanza

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

- Se ha optato per il pagamento (art. 13 DM 01.08.2023):
 1. a seguito della comunicazione ministeriale di convalida di delibera di congruità del COA, l'Avvocato è tenuto ad emettere **fattura elettronica**, completa di codice IPA ed intestata al Ministero
 2. il Ministero, ricevuta la fattura, emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia.



RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Se ha optato per il **riconoscimento del credito d'imposta** (art. 8-12 DM 01.08.2023):
 1. dopo aver emesso fattura elettronica **l'istanza di riconoscimento va presentata mediante piattaforma** in **due finestre temporali**, a pena di inammissibilità, **tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno**
 2. il Ministero **entro il 30 aprile e il 30 ottobre comunica al beneficiario il credito di imposta**
 3. il **credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite modello F24**, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate



CONTENUTO DELLA DOMANDA PER CREDITO D'IMPOSTA



- in caso di **raggiungimento dell'accordo** la domanda deve contenere:
 1. il numero d'ordine dell'ODM
 2. la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo
 3. la dichiarazione di **valore della lite**
 4. **l'indicazione della materia** ai fini statistici
 5. lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato

- in caso di **mancato raggiungimento dell'accordo**:
 - a. la dichiarazione di mancato accordo
 - b. il numero del procedimento
 - c. la data del verbale di mancato accordo
 - d. l'indicazione della materia ai fini statistici

SANZIONI E CONTROLLI

- in caso di **falsa attestazione** sulla sussistenza delle condizioni di reddito previste: reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37
- la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio
- **revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato**
- nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari

BENEFICI FISCALI DM 1.8.2023



Esenzione imposta di registro per accordo conciliativo fino a € 100.000,00

Obbligatoria,
demandata e
volontaria



Credito di imposta per le parti

- sull'indennità pagata all'Organismo fino a € 600,00 in caso di accordo (ridotta a 300,00 se mancato accordo); **Obbligatoria, demandata e volontaria**


- sulla parcella pagata all'avvocato fino a € 600,00 in caso di accordo (ridotta a € 300,00 se mancato accordo) nei limiti previsti dai parametri professionali **Obbligatoria e demandata**

- sul **contributo unificato corrisposto** per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo fino alla concorrenza dell'importo versato **Demandata**



Credito di imposta per gli **organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile** dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello stato fino a € 24.000,00 annui

Obbligatoria



il credito d'imposta è utilizzabile fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche

MODALITÀ PER LA DOMANDA RELATIVI AI BENEFICI FISCALI

- in caso di **raggiungimento dell'accordo** la domanda deve contenere:
 - a. il numero d'ordine dell'ODM
 - b. la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo
 - c. la dichiarazione di **valore della lite**
 - d. l'indicazione della **materia** ai fini statistici
- in caso di **mancato raggiungimento dell'accordo**:
 1. il numero del procedimento
 2. la data del verbale di mancato accordo
 3. l'indicazione della materia ai fini statistici



Ministero della Giustizia

Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Accedi con identità digitale

Si informa che dal 2 novembre 2022 è attiva la nuova funzionalità per la richiesta di delega o subentro per le istanze di liquidazione delle spese di giustizia.

SPID

Seleziona il tipo di SPID con il quale vuoi entrare:

SPID persona fisica

SPID professionale persona giuridica

SPID professionale persona fisica

[Entra con SPID](#)

CNS

[Entra con CNS](#)

La **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)** è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche. La CNS non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto

CIE

[Entra con CIE](#)

La **Carta di Identità Elettronica (CIE)** è il documento d'identità dei cittadini italiani che consente l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate.

[Maggiori informazioni su CIE](#)

Liquidazione spese di giustizia

lsg.giustizia.it

Istanza WEB

Applicativo per inviare istanze di Liquidazione Spese di Giustizia.

Istanza Pinto

Applicativo per inviare istanze di Equa Riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L.89/2001) - Legge Pinto.

Istanza imputato assolto

Applicativo per inviare istanze di rimborso per gli imputati assolti in un procedimento penale.

Istanza patrocinio stragiudiziale

Applicativo per inviare istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato

Istanza credito d'imposta

Applicativo per la richiesta del Credito d'imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (DM 01 agosto 2023)

Il Sistema SIAMM si compone di un insieme di applicazioni realizzate allo scopo di raggiungere la completa

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La piattaforma digitale per la gestione delle richieste di Patrocinio nella mediazione obbligatoria (e nella negoziazione assistita obbligatoria): <https://lsg.giustizia.it/>
- L'Avvocato deve utilizzare l'applicativo «Istanza patrocinio stragiudiziale» all'interno del Portale ministeriale online mediante **identificativo SPID**

*TERMINE DI PRESENTAZIONE
DOMANDA, PEC E PLURALITÀ
DI DOMANDE*

- Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione va presentata la domanda
- Va indicata la PEC cui ricevere le comunicazioni altrimenti vengono rese disponibili nell'area riservata
- Se più richieste di riconoscimento di crediti va presentata unica domanda annuale
- I requisiti vanno autocertificati

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Effettuate le verifiche sulla domanda, il Ministero riconosce l'importo spettante
- Entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda il Ministero comunica al richiedente l'importo del **credito di imposta spettante**
- il **credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite modello F24,** presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate

INCENTIVI FISCALI
NORMA TRANSITORIA
(ART . 19 DM 1/8/2023)

Si applica il decreto alle domande di
attribuzione di crediti di imposta
presentate in data successiva alla sua
entrata in vigore (22.8.2023)

Grazie!!!!